


NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI



PROGETTO ESECUTIVO

AMBIENTE

GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE

Procedura di gestione rifiuti

Fase PE	Ambito 000	Opera AMB	Argomento GA	Progressivo 006	Tipo elaborato RA	Revisione A
Redatto F. Colombo		Controllato M. Sartorelli		Approvato M. Sartorelli		Scala - Data 11/11/22

 Agenzia Interregionale per il fiume Po	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. M. Vergnani	
	RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALPINA S.p.A. Ing. Paola Erba	PROGETTAZIONE Blu Progetti Srl Ing. Massimo Sartorelli

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	11/11/2022	Prima emissione	FCO	MSA	MSA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	1
2	DEFINIZIONI	3
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
4	RESPONSABILITÀ	6
5	MODALITÀ OPERATIVE.....	7
5.1	GENERALITA'	7
5.2	GESTIONE DELLE UNITA' LOCALI/SITI PRODUTTIVI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	7
5.3	SOGGETTO PRODUTTORE DI RIFIUTI.....	9
5.4	ELENCO DEI RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE	9
5.5	QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI GESTIONE RIFIUTI.....	10
5.6	CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO.....	11
5.6.1	Codici assoluti relativi ai rifiuti pericolosi	12
5.6.2	Codici assoluti relativi ai rifiuti non pericolosi	12
5.6.3	Codici speculari relativi a rifiuti pericolosi e non pericolosi.....	12
5.7	CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO.....	12
5.7.1	Analisi obbligatorie.....	12
5.7.2	Analisi non obbligatorie	13
5.8	SCHEDA DI OMOLOGA DEL RIFIUTO	13
5.9	DEPOSITI TEMPORANEI.....	13
5.9.1	Carico su registro C/S	14
5.9.2	Organizzazione dei depositi temporanei dei rifiuti.....	14
5.9.3	Avvio a recupero e/o smaltimento	16
5.10	VERIFICA RICEZIONE QUARTA COPIA	17
5.11	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DI LEGGE.....	17
5.11.1	Formulario identificazione rifiuti – FIR	17
5.11.2	Registro di carico/scarico	17
5.11.3	Registro smaltimento rifiuti.....	18
5.11.4	Modello unico dichiarazione ambientale (MUD)	18
6	ALLEGATI.....	19
7	ISTRUZIONE DI LAVORO DEMOLIZIONE MANUFATTI IN ALVEO.....	21
7.1	Fasi di lavoro	21
7.2	Apprestamenti per la salvaguardia delle matrici ambientali.....	21

7.3	Demolizione selettiva	22
7.4	Classificazione rifiuti - attribuzione codice CER	22
7.5	Ripristino dell'area.....	22

1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura definisce i criteri e le modalità operative di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività che si realizzano presso i cantieri relativi alle "Nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro". La presente procedura si applica anche al rinvenimento di rifiuti che dovessero avvenire nell'ambito del compimento delle normali attività di intervento sul territorio interessato, così come definito dall'ex art. 192 del D.L.gs. 152/2006 e s. m. i.

La gestione da parte del produttore o del detentore dei rifiuti in genere comprende le seguenti operazioni:

1. la raccolta;
2. il deposito temporaneo;
3. il trasporto.

Nell'ambito della gestione dei rifiuti nella fase iniziale del ciclo è molto importante effettuare una prima classificazione dei rifiuti medesimi perché, in base alla loro tipologia, vengono in seguito stabiliti e utilizzati specifici sistemi di recupero e smaltimento.

La classificazione in diverse categorie di rifiuto è riportata nell'all. D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

L'art 184 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i. classifica i rifiuti in base all'origine, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali", e quindi in base alle caratteristiche di pericolosità, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi" così come rappresentato nella tabella sottostante.

RIFIUTI (D.LGS. N. 152/2006)			
URBANI (ART. 184, COMMA 2)		SPECIALI (ART. 184, COMMA 3)	
PERICOLOSI	NON PERICOLOSI	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione		a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. (si tratta delle attività dell'imprenditore agricolo, e cioè coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamenti di animali e attività connesse)	
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g);		b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis in materia di sottoprodotti	
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade		c) i rifiuti da lavorazioni industriali	
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua		d) i rifiuti da lavorazioni artigianali	
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali		e) i rifiuti da attività commerciali	
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)		f) i rifiuti da attività di servizio	

RIFIUTI (D.LGS. N. 152/2006)			
URBANI (ART. 184, COMMA 2)		SPECIALI (ART. 184, COMMA 3)	
PERICOLOSI	NON PERICOLOSI	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI
		g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi	
		h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie	

2 DEFINIZIONI

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 205/2010 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 205/2010 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 205/2010, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV.

Deposito temporaneo: è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,

indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Cessazione della qualifica di rifiuto: un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

4 RESPONSABILITÀ

L'impresa esecutrice è responsabile dell'identificazione dei rifiuti tramite il “**Registro dei rifiuti prodotti in cantiere**”, che nella prima revisione conterrà un elenco potenziale dei principali rifiuti che il cantiere presumibilmente produrrà.

Sulla base delle ispezioni periodiche presso le diverse aree di cantiere e sulla base delle registrazioni effettuate, si provvede ad aggiornare, ove necessario, il “Registro dei rifiuti prodotti in cantiere” in tutte le sue voci.

La classificazione dei rifiuti, la richiesta di caratterizzazione, la gestione dei depositi temporanei e l'avvio a recupero e/o smaltimento è responsabilità dell'impresa esecutrice.

La documentazione, in originale, deve essere tenuta presso la baracca di cantiere del soggetto produttore del rifiuto e resa disponibile in caso di ispezioni/verifiche.

L'attività operativa di compilazione, aggiornamento ed archiviazione dei documenti di registrazione è effettuata dagli addetti QSA.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 GENERALITA'

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti è importante considerare i seguenti aspetti:

- individuazione del soggetto “produttore”;
- classificazione e codificazione dei rifiuti;
- responsabilità del produttore;
- gestione dei depositi temporanei;
- avviamento a recupero o smaltimento in discarica;
- sorveglianza sull'abbandono dei rifiuti;
- tenuta delle scritture contabili.

5.2 GESTIONE DELLE UNITA' LOCALI/SITI PRODUTTIVI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Il sistema di produzione e gestione dei rifiuti speciali è organizzato, secondo il modello indicato dal SISTRI nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente, in Unità locali al cui interno possono essere presenti più siti produttivi (Unità operative).

A tal fine per UNITA' LOCALE si intende l'impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa (es. l'officina di produzione situata in luogo diverso dalla sede principale o dalla sede legale).

L'UNITA' OPERATIVA (sito produttivo), invece, è un centro da cui originano (e quindi vengono gestiti) in maniera autonoma rifiuti nell'ambito di una medesima unità locale (es. l'UL “officina di produzione” può essere suddivisa in più unità operative quali verniciatura, presse, ecc. ma tutte ricomprese, anche fisicamente, all'interno dell'UL).

Ai fini puramente amministrativi (non connessi alla gestione dei rifiuti) le Unità Locali devono essere denunciate presso il Registro Imprese della provincia in cui l'unità locale è ubicata, mentre la denuncia non è obbligatoria per le Unità Operative (a meno che, come vedremo in seguito, non si voglia richiedere il dispositivo SISTRI anche per le Unità operative).

Per quanto concerne i cantieri, sono assoggettati all'obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite o simile. Sono invece esclusi:

- quelli in cui si svolge solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione, installazione, ecc.
- quelli di durata inferiore a 6 mesi.

Le denunce di apertura di U.L. devono essere presentate al Registro ditte entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività.

Nell'ambito della gestione dei rifiuti, il concetto di Unità locale e Unità operativa è particolarmente importante per:

- la **vidimazione dei registri di Carico e Scarico dei rifiuti e del Formulario di Identificazione dei Rifiuti**. La numerazione e la vidimazione dei registri di carico/scarico rifiuti e dei formulari deve essere effettuata dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
- La Camera di Commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui l'impresa ha sede legale o quella della provincia in cui è situata l'unità locale, presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

- Per quanto riguarda invece la vidimazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti è competente per la vidimazione la Camera di Commercio della provincia in cui ha sede legale l'impresa.
- **la tenuta dei registri di carico-scarico/Sistri e dei FIR:** in linea generale i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione e integrati con i formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti, e/o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- **la presentazione del MUD.** Il MUD va presentato entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
- **la richiesta dei dispositivi USB Sistri.** Ogni impresa o ente deve richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità locale in cui produce rifiuti pericolosi. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere **un dispositivo USB per ciascuna unità operativa**. In ogni caso, considerata la necessità che quanto dichiarato al SISTRI corrisponda a ciò che risulta al Registro Imprese, è necessario che le Unità locali/Unità operative siano state denunciate al Registro delle Imprese.
- **definire i rifiuti prodotti fuori dall'Unità locale.** Qualora l'organizzazione produca, nei casi previsti dalla legge, rifiuti fuori dalla sede dell'Unità Locale, essi devono essere gestiti come "rifiuti prodotti fuori dall'Unità locale" e quindi registrati nel registro di carico-scarico compilando nella quarta colonna il campo "*Luogo di produzione...*" e successivamente comunicati appositamente nel MUD.
- È il caso ad esempio dei rifiuti prodotti nei cantieri temporanei, come descritto al punto successivo, o dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione (artt. 230 e 266 del D.L.gs. 152/2006).
- **l'iscrizione al SISTRI** dei cantieri temporanei e mobili.
- Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che i **cantieri mobili di durata superiore a sei mesi** che producono rifiuti pericolosi sono considerati a tutti gli effetti come "unità locali" e, quindi, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI, a pagare il contributo previsto e a dotarsi del dispositivo USB.
- I cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producano esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione ed attività di scavo, non sono obbligati ad aderire al SISTRI.
- I **cantieri con durata inferiori ai sei mesi** sono definiti cantieri temporanei. In caso di produzione di rifiuti pericolosi, essi non sono obbligati ad aderire al SISTRI solo qualora non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al Sistema SISTRI (un personal computer e una connessione ad internet).
- In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 che prevede che i rifiuti vengono gestiti con la procedura relativa ai rifiuti prodotti fuori dall'unità locale: il produttore compila e firma, entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto, una registrazione di carico nell'area «Registro cronologico» indicando alla voce «posizione rifiuto» le informazioni relative all'indirizzo del luogo di produzione dello stesso. Per la movimentazione e lo scarico si seguono le procedure ordinarie (con l'unica eccezione che la scheda cartacea che accompagna il trasporto è firmata dal responsabile di cantiere).

Tutto ciò premesso, riguardo alla necessità di denuncia dell'UL e di iscrizione al Sistri per il particolare caso dei cantieri temporanei e mobili, si desume quanto segue:

Durata cantiere	Produzione rifiuti pericolosi	Produzione solo rifiuti NON pericolosi
> 6 mesi	Necessaria denuncia UL e iscrizione al Sistri	Non necessaria denuncia UL (se nel cantiere non esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite o simile) e non necessaria iscrizione al Sistri.
< 6 mesi	Necessaria denuncia UL e iscrizione al Sistri. Non obbligatorio solo se nel cantiere non sono disponibili tecnologie adeguate per l'accesso al Sistema Sistri. In tal caso il rifiuto viene gestito dalla sede come rifiuto prodotto fuori dall'UL.	Non necessaria denuncia UL (se nel cantiere non esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite o simile) e non necessaria iscrizione al Sistri.

5.3 SOGGETTO PRODUTTORE DI RIFIUTI

Il **produttore di rifiuti** è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (art. 183, comma 1, lett f).

Nel caso di lavori affidati a terzi si distingue:

- **sub-appalto:** è un contratto derivato (o sub-contratto) e determina la derivazione da un determinato contratto di un altro contratto caratterizzato dal fatto di avere lo stesso contenuto economico e lo stesso tipo di causa di quello principale. Nello specifico, l'appaltatore e l'eventuale sub-appaltatore si obbligano nei confronti del committente al compimento di un'opera ovvero alla prestazione di un servizio, organizzando i mezzi di produzione e l'attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo.
- **nolo a caldo:** è un contratto di noleggio tra due soggetti, pubblici o privati, avente ad oggetto l'utilizzo di un bene. Nel caso di nolo a caldo il locatore mette a disposizione il macchinario e l'operatore, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e nell'organizzazione aziendale del noleggiatore.

Nel caso di **contratto di sub-appalto** il produttore del rifiuto è il sub-appaltatore medesimo.

Nel caso di **contratto di nolo a caldo** il produttore del rifiuto è il locatario il quale mantiene il controllo delle scelte nell'attività produttiva.

La corretta definizione della qualifica di **sub-appaltatore** e di **noleggiatore a caldo** è fondamentale per l'individuazione del "produttore" e la verifica delle qualifiche del "trasportatore".

5.4 ELENCO DEI RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE

La corretta classificazione del rifiuto con l'attribuzione del codice CER è posta a carico del produttore che è tenuto ad individuare il codice corrispondente alla tipologia di rifiuto prodotto ai fini di una corretta gestione (tenuta dei registri di carico/scarico, deposito temporaneo, trasporto, smaltimento).

Sulla base delle attività previste in cantiere, devono essere individuate le categorie di rifiuti che verranno presumibilmente prodotti/rinvenuti. Tali categorie saranno riportate nell'Elenco dei rifiuti prodotti in cantiere nel quale sono riportate le seguenti voci:

- Descrizione rifiuto;

- Codice CER;
- Tipologia di rifiuto (urbani/speciali - pericoloso/non pericoloso);
- Modalità di raccolta e trasporto (tipo contenitore, frequenza di smaltimento);
- Luogo di raccolta e/o deposito temporaneo.

A seguito di variazione del processo di gestione dei rifiuti, dovuto all'inserimento o alla cancellazione di una nuova tipologia di rifiuto ovvero a una modifica nelle modalità di raccolta, trasporto e smaltimento, si aggiorna l'Elenco dei rifiuti.

Premesso che l'obiettivo è quello di arrivare alla massima differenziazione dei rifiuti, sarà da preferire l'utilizzo di codici di specie rispetto all'utilizzo di codici CER di carattere generale.

Ciò sarà tuttavia legato alle quantità di rifiuto prodotto ovvero la maggior distinzione sarà facilitata da quantità di rifiuto che rendano tecnicamente ed economicamente conveniente la separazione spinta.

In caso di produzione di rifiuti non inclusi nell'Elenco dei rifiuti ovvero in caso di difficoltà nell'attribuzione del codice CER, si provvederà alla corretta attribuzione del codice CER di quanto prodotto/rinvenuto. Successivamente si aggiornerà l'Elenco dei rifiuti.

Per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto si rimanda a quanto riportato di seguito.

5.5 QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI GESTIONE RIFIUTI

La gestione dei rifiuti viene svolta con aziende qualificate secondo i requisiti.

I soggetti incaricati delle operazioni di sono individuabili in:

- intermediari;
- trasportatori;
- gestori degli impianti di smaltimento o recupero ovvero i destinatari.

Gli **intermediari**, ovvero coloro che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi ma che si occupano della gestione, devono essere dotati dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali.

I **trasportatori** devono essere dotati della medesima iscrizione all'albo di cui sopra; l'iscrizione individua, tra l'altro, i mezzi abilitati ad effettuare il servizio e, attraverso i codici CER, i tipi di rifiuto che è possibile trasportare. Non è possibile procedere con il conferimento ovvero il trasporto dei rifiuti in assenza di autorizzazioni e/o iscrizioni.

I **gestori degli impianti di smaltimento o recupero** devono essere dotati di autorizzazione regionale o della Provincia delegata competente per territorio e iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali.

L'autorizzazione regionale individua, tra l'altro, attraverso i codici CER, i tipi di rifiuto che è possibile smaltire o recuperare, nonché la data di scadenza dell'autorizzazione che è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile; l'iscrizione all'albo che abilita invece i gestori all'esercizio degli impianti preventivamente autorizzati, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni.

I codici di identificazione per le operazioni di smaltimento e recupero sono definiti dagli Allegati B e C della Parte IV al D.Lgs. 152/2006 e s. m. i.

Nel caso del conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSAU), se conferiti al servizio pubblico, non è necessaria l'autorizzazione.

Tale conferimento avviene tramite il pagamento di una tassa, la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI).

Al fine di tenere sotto controllo i soggetti incaricati è necessario verificare che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola.

Le principali verifiche da effettuare riguardano:

- per i destinatari: l'autorizzazione individua, tra l'altro, i tipi di rifiuto (CER) e le operazioni di recupero e/o smaltimento ammesse, nonché la data di scadenza dell'autorizzazione.
- per i trasportatori: l'iscrizione individua oltre al tipo di iscrizione (conto proprio o conto terzi), la categoria e la classe di iscrizione e la data di scadenza della stessa, anche i mezzi abilitati ad effettuare il servizio e, attraverso i codici CER, i tipi di rifiuto che è possibile trasportare.
- per gli intermediari: l'iscrizione individua la categoria e la classe di iscrizione.

Inoltre, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi per cui è necessario il **trasporto in ADR**, il conducente del mezzo deve essere in possesso del "Certificato di formazione professionale" (patentino) ed il mezzo deve essere idoneamente etichettato ed essere dotato di idonei equipaggiamenti di sicurezza.

Per quanto sopra l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà inviare all' L'Appaltatore una **Dichiarazione in merito alle autorizzazioni/iscrizioni possedute** dalla ditta stessa per ciascun rifiuto oggetto del contratto e, nel caso di trasportatore, per ciascun automezzo.

Tale dichiarazione, il cui modello è allegato alla presente (**allegato A**), dovrà contenere, oltre ai dati della società i seguenti.

Per i trasportatori:

- n. e data di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- procedura di iscrizione (semplificata o ordinaria);
- tipo di iscrizione (c/proprio o c/terzi);
- data di scadenza dell'iscrizione;
- elenco dei rifiuti (CER) contrattualizzati e dei mezzi autorizzati per il trasporto degli stessi che si intende utilizzare nell'ambito del cantiere SPV.

per i destinatari:

- n. e data di iscrizione/autorizzazione dell'impianto;
- procedura di iscrizione (semplificata o ordinaria);
- data di scadenza dell'iscrizione/autorizzazione;
- elenco dei rifiuti contrattualizzati (CER) e della loro destinazione (recupero, riserva, smaltimento).

per gli intermediari:

- n. e data di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- procedura di iscrizione (semplificata o ordinaria);
- data di scadenza dell'iscrizione;
- categoria e classe di iscrizione;
- tipologie di rifiuti oggetto di iscrizione (pericolosi e/o non pericolosi).

Tale modello dovrà essere debitamente aggiornato ogni qualvolta intervenga una variazione e/o si renda necessario aggiungere e/o eliminare delle informazioni.

I gestori che hanno consegnato debitamente compilata la **Dichiarazione in merito alle autorizzazioni/iscrizioni possedute** sono inseriti nel **Registro Gestori Ambientali**. In tale registro vengono registrati tutti i gestori ambientali che intervengono nel ciclo di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione. Ad ogni gestore sono associate le rispettive iscrizioni/autorizzazioni e vengono mantenute sotto controllo le relative scadenze.

5.6 CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

La classificazione consiste in una valutazione che deve portare all'attribuzione del corretto codice CER.

Per un rifiuto cui è previsto un solo CER, sia esso pericoloso o non pericoloso, una volta che al rifiuto è stato assegnato il CER che gli compete, la classificazione è esaustiva e l'iter di classificazione è terminato.

Diversa è la situazione quando per un processo è previsto che si generi una categoria di rifiuto a cui competono due codici speculari, uno pericoloso e uno non pericoloso, il cosiddetto “codice a specchio”.
Si descrivono nel seguito le corrette modalità di classificazione in merito a quanto sopra delineato.

5.6.1 Codici assoluti relativi ai rifiuti pericolosi

Questi rifiuti sono contrassegnati con asterisco ma la loro descrizione non contiene alcun riferimento specifico o generico a sostanze pericolose; per essere classificati come tali non necessitano di alcuna caratterizzazione chimica.

Spetta altresì al produttore individuare le **caratteristiche di pericolo** (HP) nonché l'individuazione dell'idoneo impianto di gestione del rifiuto (recupero o smaltimento). In altri termini, le caratteristiche di pericolo sono indagate solo al fine di attuare una corretta gestione del rifiuto.

5.6.2 Codici assoluti relativi ai rifiuti non pericolosi

I rifiuti in questo caso non sono contrassegnati con asterisco perciò non sono né rifiuti pericolosi in assoluto né pericolosi speculari e il loro iter di classificazione termina con la corretta assegnazione del codice.

5.6.3 Codici speculari relativi a rifiuti pericolosi e non pericolosi

Nel caso che un rifiuto sia contrassegnato con codici CER a specchio, il detentore del rifiuto ha il dovere di dimostrare se il codice speculare che compete al rifiuto è quello del pericoloso o del non pericoloso.

Per questo rifiuto **la scelta del codice del rifiuto deve avvenire solo per via analitica**.¹

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso **non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali** di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5.7 CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO

La caratterizzazione del rifiuto viene effettuata al fine di attuare una corretta:

- **gestione**, da realizzare a seconda delle caratteristiche intrinseche;
- **classificazione**, nel caso di codici a specchio.

Ciò premesso, le analisi sono sempre da effettuarsi in base al **tipo di trattamento** (recupero/smaltimento) a cui i rifiuti sono destinati. A titolo indicativo, segue un esame di diversi casi.

5.7.1 Analisi obbligatorie

Conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato

Per questo tipo di recupero, è stabilito:

- per i rifiuti **NON pericolosi** ai sensi del D.M. 05/02/98 che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all'impianto e successivamente ogni **24** mesi
- per i rifiuti **pericolosi** ai sensi del DM 161/02, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all'impianto e successivamente ogni **12** mesi

¹Si potrebbe pensare che classificare il rifiuto come pericoloso dia la possibilità di evitare l'analisi chimica per il fatto di mantenersi su un atteggiamento prudenziale. In proposito, va ricordato che, a parte la non corretta procedura dal punto di vista formale e legislativo, il produttore dovrebbe, in questo caso, sopportare oneri economici maggiori e adempiere a regole gestionali più severe. Al contrario, pianificando accuratamente i parametri chimico-fisici da ricercare per la corretta classificazione, il produttore potrebbe affrontare un costo per l'attività analitica irrisorio rispetto ai costi della gestione dei rifiuti pericolosi e avere la certezza, non meno importante, di aver assolto agli obblighi di legge in modo corretto oltre che economicamente sostenibile.

È comunque necessario per entrambi ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti sia eseguito una nuova caratterizzazione.

Conferimento in discarica

Il D.M. 27/09/2010 prevede che la caratterizzazione dei rifiuti, al fine di determinare l'ammissibilità in discarica sia a carico del produttore. Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all'anno.

Conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori)

Il D.Lgs. 133/2005, prevede che il gestore dell'impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

5.7.2 Analisi non obbligatorie

Le analisi non sono obbligatorie nei casi in cui i rifiuti:

- siano assimilati agli urbani e smaltiti mediante il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (es. cassonetti campi base);
- siano conferiti ad attività di trattamento dei rifiuti operanti in regime ordinario ai sensi del art. 208 del D.Lgs 152/06, sempre che tali analisi non siano richieste dal gestore dell'impianto di trattamento (occorre verificare in tal caso le prescrizioni date sull'autorizzazione dall'ente autorizzativo).

5.8 SCHEDA DI OMOLOGA DEL RIFIUTO

Al fine di tenere traccia del processo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto, il produttore redige la **Scheda descrittiva di omologa rifiuto** (non obbligatoria per legge ma, oltre a dare evidenza del processo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto effettuato dal produttore, è richiesta da molti impianti di recupero in quanto prescritta dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione). Tale Scheda non è da confondere con la "Scheda di caratterizzazione di base per il conferimento di rifiuti in discarica" obbligatoria per i conferimenti in discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010.

A tal fine, al termine del processo di classificazione e caratterizzazione di cui sopra, sarà cura del DC (Direttore di Cantiere), con il supporto del RA (Responsabile Ambientale), redigere **la Scheda di omologa del rifiuto**, che permette la valutazione dello stesso in sede di gestione.

L'omologa rifiuti ha lo scopo di valutare preventivamente la compatibilità del rifiuto con i destini (recupero/smaltimento).

La procedura di omologa deve essere ripetuta ogni qualvolta si renda necessario una nuova **classificazione/caratterizzazione** di base.

5.9 DEPOSITI TEMPORANEI

Il deposito temporaneo così come definito dall'art 183, c.1, lett bb, "è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti" sempre che siano rispettate precise condizioni:

1. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
2. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 3. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Per potere raggruppare i rifiuti rimanendo nell'ambito della disciplina del deposito temporaneo - che consente di esercitare tale attività senza autorizzazione - il produttore deve osservare tutte le suddette condizioni anche se in ogni caso rimane sempre soggetto al divieto di miscelazione.

I criteri gestionali minimi per la tenuta di un deposito temporaneo sono i seguenti:

- **identificazione** del rifiuto e **separazione in categorie omogenee** (CER) evitando la commistione di rifiuti incompatibili tra loro ovvero i rifiuti devono essere tenuti distinti per pericolosità, tipologia e relativo codice CER.
- individuazione di **un'area del cantiere appositamente preposta**, dotata di segnaletica (ad esempio il codice CER, descrizione di massima e il simbolo di rifiuto: R nera in campo giallo, segnaletica relativa alla presenza di rifiuto pericoloso);
- **scelta da parte del produttore** del rifiuto di avvalersi del criterio temporale o quantitativo per la gestione del deposito.

Per ciascun deposito viene individuato un Responsabile con i seguenti compiti:

- gestire i conferimenti dei rifiuti con particolare riferimento all'identificazione dei rifiuti (attribuzione del codice CER) ed alla stima della quantità;
- comunicare le informazioni necessarie all'operazione di “carico” dei rifiuti nel registro di “carico/scarico” entro 10 giorni dal conferimento a deposito;
- sovrintendere alle operazioni di “scarico dei rifiuti” da parte delle ditte abilitate curando di firmare il Formulario di identificazione del Rifiuto (FIR);
- consegnare la prima copia del FIR al Direttore del Cantiere.

5.9.1 Carico su registro C/S

Le annotazioni di carico sul registro di carico/scarico sono effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione/rinvenimento dei rifiuti.

In assenza di idonea documentazione il responsabile del deposito temporaneo provvederà ad effettuare una stima visiva delle quantità giacenti in deposito per ciascun codice CER e, eventualmente, ad annotare nel registro la variazione rilevata rispetto al precedente movimento di carico.

5.9.2 Organizzazione dei depositi temporanei dei rifiuti

Per quanto attiene ai luoghi di deposito temporaneo, le **precauzioni generali** da mettere in atto in presenza di rifiuti pericolosi sono di seguito elencate.

Per i **rifiuti solidi**, in linea generale, il deposito temporaneo può essere effettuato all'interno di:

1. cassoni in ferro/legno;
2. fusti in ferro da 200 litri disposti su bancale e reggiati;
3. sacchi e/o big bag (su bancale se il peso specifico è maggiore di 500 kg/m³).

I contenitori di cui sopra non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno.

Qualora in presenza di rifiuti che possono dare origine a polveri o a percolazione è opportuno depositare i rifiuti in un'area coperta (se disponibile) o **proteggerli dall'azione delle intemperie** ponendoli in cassoni/fusti chiusi o coprendoli con teli impermeabili.

Per i **rifiuti liquidi**, in linea generale, il deposito temporaneo può essere effettuato all'interno:

1. cisterne;
2. fusti impermeabili.


I **serbatoi contenenti rifiuti liquidi** devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti- traboccamento qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

I contenitori/serbatoi di rifiuti liquidi devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o "**bacini di contenimento**"; per le dimensioni di tali bacini occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:

- se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio;
- qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi (vedi esempio riportato di seguito);
- il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui, ed impedire, così, la contaminazione del suolo.

ESEMPIO:

Nella vasca di contenimento in figura sono stoccati 9 contenitori di capacità diverse, di cui il più grande ha capacità pari a 1000 l. La capacità complessiva dei contenitori tenuti in deposito è pari a 5000l. Ne consegue che il bacino di contenimento deve avere capacità almeno pari a 1670 l (che è circa 1/3 del volume complessivo dei contenitori in stoccaggio ed è superiore alla capacità del più grande dei serbatoi).



I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere **rifiuti pericolosi** devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I **rifiuti incompatibili** (suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, o allo sviluppo di notevole quantità di calore), devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

Nei luoghi di deposito esterni, è buona norma proteggere i depositi con idonee **tettoie** per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguenti pericoli di surriscaldamento e formazione di prodotti

gassosi) e l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente, e dopo piogge intense, lo stato dei bacini di contenimento.

Qualora il deposito sia ubicato in un locale chiuso, è necessario garantire **un'aerazione permanente** adeguata. Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su **basamenti** resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo.

I rifiuti stoccati in cumuli ("alla rinfusa") devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento. Qualora vi sia la presenza di rifiuti liquidi devono essere comunque previsti idonei bacini di contenimento ovvero presidi antispandimento.

Tutto ciò premesso, ciascun deposito temporaneo dovrà possedere le caratteristiche tecniche atte a gestire il rifiuto in condizioni di sicurezza per gli operatori e ad evitare eventuali impatti sull'ambiente e dovrà essere gestito nel pieno rispetto della normativa vigente, avviando a recupero o smaltimento i rifiuti secondo i criteri alternativi (temporale o quantitativo) previsti.



L'isola ecologica predisposta all'interno dell'area di cantiere sarà protetta, recintata e definita sin dall'inizio e resterà preservata dalla fornitura di benne auto scaricanti, big bags e telai per materiali lunghi idonei e omologati allo spostamento all'interno del cantiere con gru e/o autogru.



Tali strumenti certificati e riconosciuti, permetteranno la gestione e lo spostamento dei materiali all'interno di tutta l'area cantieristica, evitando quindi lo spostamento di navette e container che fungeranno solo da bacino finale permanente.



5.9.3 Avvio a recupero e/o smaltimento

Il responsabile del deposito temporaneo deve comunicare quando il cassone è quasi al limite della capienza. All'atto del conferimento del rifiuto prodotto/rinvenuto da avviare a recupero/smaltimento, il Responsabile provvederà a compilare il Formulario Identificativo Rifiuti in ogni sua parte e/o verificarne i contenuti e firmare nello spazio dedicato al produttore/detentore.

La prima copia del FIR è trattenuta dal Responsabile e deve essere consegnata entro lo **STESSO GIORNO LAVORATIVO** presso l'ufficio del Direttore stabilimento.

Per la raccolta dei rifiuti le strutture possono rivolgersi a vari consorzi autorizzati, soprattutto per i rifiuti per i quali i consorzi garantiscono maggiore attività di riciclaggio promuovendo sia una riduzione dell'impatto ambientale che un contenimento dei costi.

Si ricorda che sono istituiti i seguenti consorzi nazionali obbligatori per alcune tipologie di rifiuti:

- COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati)
- COBAT - Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo usate e i rifiuti piombosi
- POLIECO - Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene
- CONAI - Consorzio nazionale imballaggi.

5.10 VERIFICA RICEZIONE QUARTA COPIA

La responsabilità del produttore cessa con la ricezione della quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti debitamente compilata, timbrata e sottoscritta dal destinatario.

La restituzione di tale quarta copia deve avvenire **entro tre mesi** dalla data di consegna al trasportatore del rifiuto. Decorso tale periodo, la mancata restituzione della copia del formulario deve essere comunicata a cura del produttore/detentore al servizio competente della Regione/Provincia. La quarta copia, una volta ricevuta, deve essere allegata alla rispettiva prima copia.

5.11 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DI LEGGE

5.11.1 Formulario identificazione rifiuti – FIR

Nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, fin quando non scatterà la piena operatività del SISTRI, gli obblighi inerenti al FIR rimangono quelli previsti dalla previgente normativa.

Il FIR è il documento che deve sempre accompagnare i rifiuti durante il trasporto effettuato da enti e imprese. Esso mira a garantire la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore detentore fino al sito di destinazione indicando caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti movimentati.

All'atto del conferimento del rifiuto prodotto/rinvenuto da avviare a recupero/smaltimento, si provvederà a compilare il Formulario Identificativo Rifiuti in ogni sua parte.

La prima copia del FIR è mantenuta dal produttore e, quindi, archiviata quale documento di registrazione. Le altre tre copie del Formulario sono mantenute dal trasportatore fino all'impianto di destinazione finale e, quindi, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario che ne mantiene una per sé e consegna le altre due al trasportatore che, entro 90 giorni, provvede a trasmetterne una al produttore (c.d. "quarta copia").

Al rientro della c.d. "quarta copia" del Formulario da recapitare a cura del trasportatore, si verifica la corretta presa in carico dei rifiuti da parte del destinatario, se del caso annota l'eventuale differente quantità misurata a destino sul Registro di Carico e Scarico, quindi, archivia il documento. In caso di mancato rientro della c.d. "quarta copia" entro i 90 giorni normativamente previsti, si effettua comunicazione alla Provincia territorialmente competente, indicando il flusso dei rifiuti dalla produzione fino al rilascio, compresi i soggetti intervenuti e i dati di registrazione.

5.11.2 Registro di carico/scarico

I produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** e di rifiuti **non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle**

acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Esso rappresenta una sorta di documento ambientale sul quale i soggetti obbligati devono registrare le quantità di rifiuti prodotti (carichi) e smaltiti (scarichi).

Le annotazioni sul registro di carico/scarico sono effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Nello specifico l'annotazione sul registro avviene:

- per il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione/rinvenimento dei rifiuti sia che questi siano avviati a deposito temporaneo o che vengano immediatamente conferiti a soggetto abilitato.
- per lo scarico entro 10 giorni lavorativi dall'avvio, tramite soggetto abilitato a recupero o smaltimento.

La compilazione del registro di carico e scarico sarà quindi effettuata come prescritto dalla norma per le tipologie di rifiuto ivi normate.

5.11.3 Registro smaltimento rifiuti

Per tutte le categorie di **rifiuti speciali**, anche non ascrivibili agli obblighi di compilazione descritti sopra, sarà compilato un apposito registro interno per potere tenere sotto controllo i quantitativi dei rifiuti prodotti e smaltiti.

5.11.4 Modello unico dichiarazione ambientale (MUD)

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali hanno l'obbligo di comunicare annualmente, attraverso il MUD, le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti prodotti.

Il modello unico di dichiarazione ambientale deve essere quindi utilizzato per “denunciare” entro il 30 aprile di ogni anno i quantitativi di rifiuti prodotti/rinvenuti. Per la trasmissione dei dati debbono essere utilizzati appositi moduli su mezzo cartaceo o informatico.

6 ALLEGATI

Allegato A - Dichiarazione in merito alle autorizzazioni/iscrizioni possedute

ALLEGATO A

Spett.le

c/o _____

Luogo, data

Oggetto: Affidamento di incarico nell'ambito della gestione dei rifiuti.

Dichiarazione in merito alle iscrizioni/autorizzazioni possedute per l'espletamento dell'incarico.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della ditta _____
con sede in _____ via _____
cod. fisc. _____, P. IVA _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

per i trasportatori:

che in relazione al contratto n. _____ del _____

- è in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. _____;
- procedura di iscrizione: semplificata ordinaria
- tipo di iscrizione: c/proprio o c/terzi
- intende utilizzare i seguenti mezzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di contratto (CER):

Targa mezzo e/o rimorchio	CER	Data inizio iscrizione	Data scadenza iscrizione

per i destinatari:

che in relazione al contratto n. _____ del _____

- è in possesso dell'iscrizione/autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata da _____;
- procedura di iscrizione/autorizzazione: semplificata ordinaria per il trattamento delle seguenti tipologie di rifiuto oggetto di contratto (CER):

CER	Destinazione rifiuto	Data inizio iscrizione	Data scadenza iscrizione

per gli intermediari:

che in relazione al contratto n. _____ del _____

- è in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. _____ del _____;
- procedura di iscrizione: semplificata ordinaria
- tipologie di rifiuti pericolosi non pericolosi
- data di scadenza dell'iscrizione _____;
- categoria di iscrizione _____;
- classe di iscrizione _____.

Il sottoscritto si impegna a ritrasmettere la presente dichiarazione aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione o si renda necessario aggiungere e/o eliminare delle informazioni.

Distinti saluti.

Ditta

Si allega alla presente copia del documento d'identità del sottoscrittore.

7 ISTRUZIONE DI LAVORO DEMOLIZIONE MANUFATTI IN ALVEO

Scopo della presente istruzione è definire le modalità operative da attuare nel corso delle attività di demolizione di una parte della fondazione della traversa esistente nell'alveo del fiume Chiese.

Poiché la demolizione verrà effettuata durante il periodo di secca dello stesso fiume, si può altresì ricondurre l'attività a quella di una demolizione selettiva di manufatti esistenti sul suolo e relative fondazioni.

Sulla base di tali premesse, non è dunque possibile che durante la demolizione il corso d'acqua venga contaminato.

Tuttavia durante le attività di demolizione è possibile che il suolo e il sottosuolo vengano contaminati se non vengono messe in pratica opportune modalità operative atte a preservare le suddette matrici ambientali.

In particolare gli impatti potenziali sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee (in caso di interferenza con la falda superficiale) possono per lo più ricondursi a:

- sversamenti accidentali di idrocarburi dovuto a eventuali perdite dei mezzi d'opera;
- contaminazioni a causa di mancati apprestamenti di cantiere (teli a protezione del terreno).

Ciò premesso, di seguito vengono definite le linee guida per limitare il più possibile la contaminazione dell'alveo del corpo idrico in secca.

7.1 Fasi di lavoro

Le fasi di lavoro previste per la demolizione di una parte della fondazione della traversa fluviale esistente sul fiume Chiese, sono le seguenti:

- Realizzazione opere di sostegno dello scavo qualora necessarie;
- Stesa di TNT al suolo a protezione delle aree interessate dalla demolizione;
- Stesa di materiale ghiaioso a protezione del TNT;
- Demolizione dei manufatti esistenti (plinto di fondazione) con mezzo meccanico dotato di martello demolitore e posa dei materiali di risulta sul TNT coperto da materiale ghiaioso;
- Rimozione dall'area del materiale (presumibilmente cemento misto a ferro) di risulta della demolizione mediante caricamento e trasporto su autocarro al deposito temporaneo dei rifiuti in cantiere (qualora sia necessaria caratterizzazione del rifiuto) in attesa di successivo avvio a impianti autorizzati alla gestione rifiuti;
- Rimozione del materiale inerte precedentemente steso nei pressi dell'area di demolizione;
- Rimozione del TNT e ripristino stato dei luoghi.

7.2 Apprestamenti per la salvaguardia delle matrici ambientali

Per salvaguardare le matrici ambientali coinvolte, si prevede di far precedere la demolizione dalle seguenti attività:

- Posa di tessuto non tessuto al suolo (o sul fondo del corso d'acqua in secca) nell'area interessata dai lavori in modo da proteggere il terreno;
- Stesa di materiale ghiaioso a protezione del TNT.

7.3 Demolizione selettiva

Premesso che l'obiettivo è quello di arrivare alla massima differenziazione dei rifiuti, sarà da preferire l'adozione di tecniche di demolizione selettiva per favorire:

- la separazione primaria di ogni rifiuto speciale pericoloso eventualmente presente;
- la produzione di rifiuti a maggior omogeneità;
- l'utilizzo di codici di specie rispetto all'utilizzo di codici CER di carattere generale.

In ogni caso la differenziazione sarà legata alle quantità di rifiuto prodotto ovvero la maggior distinzione sarà facilitata da quantità di rifiuto che rendano tecnicamente ed economicamente conveniente la separazione spinta.

Qualora nel corso dello svolgimento delle attività di demolizione si dovesse ravvisare la presenza di rifiuti non preventivati e/o situazioni di criticità (contaminazioni, pericoli per la salute, ecc) l'impresa dovrà provvedere a gestire secondo la disciplina vigente le varie situazioni attuando le eventuali procedure di messa in sicurezza e comunicazione agli Enti che dovessero essere necessarie.

7.4 Classificazione rifiuti - attribuzione codice CER

Sulla base delle attività previste in progetto, si sono individuate le categorie di rifiuti che verranno presumibilmente prodotti nella demolizione in oggetto ovvero:

- rifiuti speciali da C&D non pericolosi.

A ciascun rifiuto è associato un codice rintracciabile nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). In particolare i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione sono codificati all'interno del catalogo al capitolo 17 "Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione".

Nel caso in oggetto si prevede la produzione dei seguenti rifiuti:

- CEMENTO CER 170101
- FERRO E ACCIAIO CER 170405

Per quanto riguarda la necessità di effettuare le analisi di caratterizzazione dei rifiuti si faccia riferimento a quanto specificato nella "Procedura di gestione ambientale rifiuti".

7.5 Ripristino dell'area

Alla fine dei lavori si dovrà effettuare il ripristino morfologico delle aree di cantiere, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare le condizioni di originaria naturalità.

Una volta rimossi i materiali posati prima delle operazioni di demolizione (materiale drenante e teli in TNT, che verranno reimpiegati o smaltiti come rifiuto a seconda del caso), si provvederà ad effettuare la caratterizzazione del fondo dell'alveo, in modo da poter valutare l'eventuale alterazione dovuta alle lavorazioni.